

Seminario di Studi

L' ESAME DI STATO PER IL SECONDO CICLO Ai sensi dell'OM 53/2021

Il Ministro dell'Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione e sulle modalità di nomina e costituzione delle Commissioni. Le Ordinanze definiscono gli Esami di giugno, tenendo conto dell'emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese.

- Le Ordinanze firmate, sottoposte al parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, sono disponibili sul sito del Ministero dell'Istruzione, con i relativi allegati:
 - a. le tabelle di conversione del credito scolastico per il terzo e quarto anno e per l'assegnazione del credito del quinto anno;
 - b. le discipline caratterizzanti per ciascun indirizzo di studi;
 - c. la griglia di valutazione della prova orale.

- Le Ordinanze contengono particolari disposizioni dedicate alle alunne e agli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, prestando massima attenzione al tema dell'inclusione.

- Il Ministero ha reso disponibile un'apposita pagina web con tutti i materiali dedicati agli Esami di Stato.

- Sarà poi definito un apposito Protocollo di sicurezza per gli Esami, che sarà condiviso con le Organizzazioni Sindacali.

- L'ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe.
- La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso
- Saranno le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell'orario individuale.
- Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che non rappresenta, anch'esso, un requisito di accesso.
- La commissione sarà interna, con il Presidente esterno.

Quali sono i requisiti di ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo per l'anno 2020/2021 per i candidati interni?

Per l'ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quanto al requisito della frequenza "per almeno tre quarti del monte ore personalizzato", i collegi docenti possono prevedere deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. Per quest'anno si prescinde invece dal possesso degli altri due requisiti previsti dal Decreto legislativo 62/2017, ossia dalla partecipazione alle prove INVALSI e dallo svolgimento delle attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).

Il credito scolastico

Sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l'orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode.

Nell'effettuare l'eventuale integrazione del credito prevista dall'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 per le classi quarte a.s. 2019/2020, è possibile rivedere le medie dei voti di ammissione quali risultano dai tabelloni finali dell'anno scolastico 2019/2020?

No, questa revisione non è possibile poiché, diversamente da quanto avviene nel caso della sospensione di giudizio in presenza di carenze formative, gli studenti non sono stati sottoposti a verifiche ai sensi del DM 80/2007 e dell'OM 92/2007 né vi è stata integrazione dello scrutinio finale. Lo scrutinio finale è dunque quello svolto a giugno 2020.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Art.10

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

L'articolo 10, comma 1 lettera a) dell'OM 53/2021 prevede che il documento del consiglio di classe indichi: "l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio". È necessario indicare accanto all'argomento anche il candidato cui esso è stato assegnato?

No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l'ordine dell'elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l'indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell'ordine alfabetico di tali candidati.

- La sessione d'Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30.
- L'Esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile. L'elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio. Ci sarà dunque un mese per poterlo sviluppare. Ciascuna studentessa e ciascuno studente avrà il tempo di curarlo approfonditamente grazie anche al supporto di un docente che accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto appreso.

Art. 17 Il colloquio

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
- c) di avere maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline.

Art. 18 Le fasi del colloquio

- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
- esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dall'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a).

Qual è il ruolo del docente di riferimento per l'elaborato, che i consigli di classe assegnano a ciascuno studente?

Il docente di riferimento ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell'elaborato stesso; l'accompagnamento formativo consentirà l'acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l'esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell'elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell'elaborato stesso.

RISPETTO ALLO SCORSO ANNO QUALI SONO LE DIFFERENZE

- **Concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1,C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrate, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.**
- **Il consiglio di classe provvede altresì all'indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.**
- **Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d' esame.**

L'elaborato ha un proprio peso nella griglia di valutazione della prova orale?

No, nessuna delle parti in cui si articola il colloquio ai sensi dell'articolo 18 è oggetto di specifica valutazione separata. Tutti gli indicatori della griglia di valutazione della prova orale allegata all'ordinanza sono trasversali

- Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.
- Ci sarà spazio per l'esposizione dell'esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'Educazione civica. La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti.

- Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.
- Il numero di candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a 5 per giornata; l'ordine di convocazione dei candidati sarà secondo la lettera alfabetica stabilita in base al sorteggio dalle singole commissioni.

Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all'Educazione civica?

Nell'ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enunciate all'interno delle singole discipline; perciò la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire sia nell'elaborato, sia in qualunque altra fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all'Educazione civica.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO EDUCAZIONE CIVICA (5^)

INDICATORI:

CAPACITA' DI ANALISI E COMPrensIONE DELLA REALTA' IN CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA A PARTIRE DALLA RIFLESSIONE SULLE ESPERIENZE PERSONALI

DESCRITTORI:

- Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. (punto 1)
- E' in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà solo se guidato. (punti 2)
- E' in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. (punti 3)
- E' in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. (punti 4)
- E' in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. (punti 5)

La griglia di valutazione (allegato B all'OM) deve essere obbligatoriamente adottata?

Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.

- L'Ordinanza sul secondo ciclo fa riferimento anche alle regole per i candidati esterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all'Esame di giugno.
- Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati.

È obbligatorio che i candidati esterni sostengano gli esami preliminari in presenza?

Sì, è obbligatorio. Si sottolinea che gli esami preliminari, che accertano la preparazione dei candidati esterni sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno, prevedono la stessa tipologia di prove degli esami di idoneità, di cui all'articolo 6 comma 5 del DM 8 febbraio 2021, n. 5. Gli esami preliminari consistono perciò in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati esterni nelle discipline oggetto di verifica. Tali esami devono svolgersi dunque in presenza.

Quali misure è possibile adottare per gli eventuali candidati esterni con disabilità o DSA?

La commissione può utilizzare gli strumenti compensativi ritenuti funzionali allo svolgimento della prova d'esame, sulla base dell'analisi della documentazione allegata alla domanda d'esame o comunque prodotta dal candidato esterno con disabilità o DSA.

L'elaborato deve essere assegnato anche ai candidati esterni?

Sì, l'elaborato deve essere assegnato a tutti i candidati, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 18 dell'ordinanza. La designazione del docente di riferimento per l'elaborato da parte del consiglio di classe è invece prevista solo per gli studenti della classe.

Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, per quelle di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno e per le sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca è previsto un tempo aggiuntivo di svolgimento del colloquio d'esame?

Sì, è previsto. A tale proposito si segnala che nel comma 9 dell'articolo 19 dell'OM 53/2021 è presente, per mero errore materiale, il riferimento all'articolo 20 anziché all'articolo 18 della stessa ordinanza.

Come si procede nel valutare le prove specifiche dei percorsi Esabac e Esabac-techno e dei percorsi a opzione internazionale, di cui all'articolo 19 dell'OM 53/2021?

Tali prove, sostenute ai fini del conseguimento del Baccalauréat o della specifica attestazione, sono oggetto di distinta valutazione in ventesimi, per la quale le commissioni possono predisporre apposite griglie di valutazione. Si precisa che della valutazione di tali prove si tiene conto anche nell'ambito della valutazione generale del colloquio, riconducendo l'accertamento delle competenze linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche agli indicatori della griglia di valutazione della prova orale. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai fini del Baccalauréat / attestazione dei percorsi internazionali e la valutazione complessiva del colloquio d'esame.

Quest'anno i Presidenti di Commissione dovranno redigere una relazione specifica, a conclusione dei lavori d'esame?

Sì, I presidenti di commissione saranno chiamati a redigere una relazione specifica, contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, mediante l'utilizzo di un form disponibile sull'applicativo "Commissione web", precompilato nella parte amministrativa e strutturato in prevalenza con campi chiusi. Nel caso in cui non sia assolutamente possibile utilizzare "Commissione web", il form potrà essere richiesto alla Struttura tecnica Esami di Stato.

Grazie per l' attenzione!

Carla Galdino